

Corpo di Polizia Locale Terre di Frontiera

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Uffici Comando: Via Vittorio Veneto 9, Uggiate con Ronago (CO) Tel. 031.803145
PEO: polizialocale@terredifrontiera.co.it PEC: pl.terredifrontiera@pec.regione.lombardia.it

**CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DI UN TRATTO DI VIA RONAGO, IN
CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MANZONI E VIA IV NOVEMBRE, PER IL
GIORNO 30/10/2026 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00**

Uggiate con Ronago, 23/10/2026

Ordinanza n. 153/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la richiesta in data 21/10/2026, acquisita al protocollo comunale presentata dalla società "CANTONI E LEONE S.R.L.", con sede in Valmorea (CO), via alla Filanda n. 285/45, P.IVA 02405960134, con la quale si chiede la chiusura temporanea del tratto di strada comunale lungo la Via Ronago, in corrispondenza dell'intersezione con Via Manzoni e Via IV Novembre, per il giorno 30/10/2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per lo spostamento della gru di cantiere;

Preso atto che la richiesta si riferisce alla pratica di Permesso di Costruire convenzionato n. 40/2025 del 14/07/2025, prot. n. 9645, relativa alla realizzazione di nuovi edifici residenziali nel Comune di Uggiate con Ronago, identificati catastalmente al fg. 6 – sez. TRE – mapp. 2120;

Esaminati gli allegati alla richiesta (estratto dell'area d'intervento e planimetria generale dell'intervento);

Considerato che le operazioni di spostamento della gru di cantiere comportano l'impegno della sede stradale e rendono necessario, per ragioni di sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica e degli operatori, interdire temporaneamente il transito veicolare nel tratto interessato;

Ritenuto pertanto necessario adottare, per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione delle operazioni, un provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione;

visti:

- gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e l'art. 21 relativo ai cantieri stradali e alle opere sulla sede stradale;
- gli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce ai Responsabili dei servizi la competenza all'adozione degli atti di gestione;
- il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore di Polizia Locale;

ORDINA

1. Chiusura al transito. Per il giorno 30/10/2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è disposta la chiusura al transito veicolare del tratto di Via Ronago in corrispondenza dell'intersezione con Via Manzoni e Via IV Novembre, per consentire lo spostamento della gru di cantiere relativa al Permesso di Costruire convenzionato n. 40/2025.

2. Esclusioni. Il divieto di cui al punto 1 non si applica:

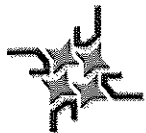
- ai mezzi della ditta esecutrice delle operazioni di spostamento della gru;
- ai residenti e ai frontisti, limitatamente all'accesso alle rispettive proprietà, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con le fasi operative del cantiere e con le indicazioni degli operatori e del personale di vigilanza;
- ai veicoli di soccorso e di emergenza e ai veicoli delle Forze dell'Ordine in servizio urgente di istituto.

3. Percorso alternativo. Il percorso alternativo per i veicoli interessati dalla chiusura sarà definito dalla società richiedente in sede di apposizione della segnaletica e dovrà essere adeguatamente segnalato mediante cartelli di preavviso e di deviazione.

4. Segnaletica. La ditta richiedente CANTONI E LEONE S.R.L. provvede, a propria cura e spese, prima dell'inizio delle operazioni e con congruo anticipo, alla fornitura, posa e successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria (segnali di preavviso, di divieto di transito, di deviazione, barriere e dispositivi di delimitazione e protezione del cantiere), in conformità al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e al D.M. 10/07/2002, nonché alle indicazioni impartite dalla Polizia Locale.

5. Prescrizioni e responsabilità. La ditta richiedente è tenuta a:

- garantire la costante efficienza e visibilità della segnaletica per tutta la durata dell'interdizione, anche mediante l'impiego di personale a terra dedicato alla gestione del traffico e dell'accesso dei residenti e dei frontisti;
- assicurare, durante le operazioni, la sicurezza dei pedoni e di quanti transitano nelle immediate vicinanze;
- limitare l'interdizione al tempo strettamente necessario e, al termine delle operazioni, anche prima delle ore 13.00, rimuovere immediatamente la segnaletica temporanea e le attrezzature, ripristinando la completa percorribilità e lo stato dei luoghi;



Corpo di Polizia Locale Terre di Frontiera

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Uffici Comando: Via Vittorio Veneto 9, Uggiate con Ronago (CO) Tel. 031.803145
PEO: polizialocale@terredifrontiera.co.it PEC: pl.terredifrontiera@pec.regione.lombardia.it

- acquisire, ove necessari, ogni ulteriore titolo o autorizzazione richiesti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni, il presente provvedimento disciplinando esclusivamente gli aspetti inerenti alla circolazione stradale;
 - rispondere, in via esclusiva, di ogni danno a persone o cose derivante dall'esecuzione delle operazioni o dall'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
- 6. Variazioni.** In caso di condizioni meteorologiche avverse o di impedimenti che non consentano lo svolgimento delle operazioni nella data indicata, la chiusura di cui alla presente ordinanza non potrà essere effettuata in data diversa senza nuova autorizzazione. La Polizia Locale può in ogni momento modificare o revocare il presente provvedimento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di sicurezza.
- 7. Sanzioni.** I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Uggiate con Ronago;
- notificata alla ditta CANTONI E LEONE S.R.L., all'indirizzo indicato nella richiesta;
- trasmessa al Settore Tecnico dell'Ente;
- al soggetto incaricato del servizio di trasporto pubblico;

Il personale della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale nella persona del Funzionario responsabile.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili inerenti all'apposizione della segnaletica.

Il Funzionario Responsabile
Commissario Capo dott. Matteo GOBBI

Matteo
Gobbi
23.10.2026
11:06:56
GMT+02:00

